

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

# **COMUNE DI TREVIOLLO**

## **Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di Videosorveglianza del Comune di Treviolo  
ó Aggiornato al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ó  
õ*Provvedimento in materia di videosorveglianza*ö



**Titolo documento:** Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo

**Codice documento:** Treviolo . REGVDS-3-0

**Nome file:** Treviolo . REGVDS Ver 3-0

**Stato documento:** Prima emissione ufficiale

**Versione:** 3.0

**Data creazione:** 15 giugno 2010

**Data ultimo aggiornamento** 24 settembre 2010

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

# Indice

Art. 1 - Definizioni .....	4
Art. 2 - Obiettivo del presente Regolamento .....	8
Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento.....	9
Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati .....	10
Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza .....	11
Art. 6 ó Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità. ....	12
6.1 Premessa.....	12
6.2 Principio di liceità.....	12
6.3 Principio di necessità .....	13
6.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità .....	14
6.5 Principio di finalità .....	15
Art. 7 ó Utilizzi esplicitamente vietati.....	16
Art. 8 ó Utilizzi particolari.....	17
Art. 9 ó Tipi di trattamenti autorizzati.....	18
Art. 10 ó Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati .....	20
Art. 11 ó Accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria .....	22
Art. 12 ó Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento .....	23
Art. 13 ó Designazione degli incaricati del trattamento dei dati.....	23
Art. 14 ó Obblighi degli incaricati/operatori .....	24
Art. 15 ó Tempi di conservazione delle immagini.....	25
Art. 16 ó Cifratura dei dati trasmessi mediante apparati e tecnologie wireless.....	25
Art. 17 ó Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini .....	26
Art. 18 ó Criteri e modalità di estrazione delle immagini .....	27
Art. 19 ó Ottemperanza al Provvedimento del 27-11-2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema. ....	29
Art. 20 ó Installazione di nuove telecamere .....	30
Art. 21 ó Informativa.....	31
Art. 22 ó Riscontro all'interessato .....	32
Art. 23 ó Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server .....	33
Art. 24 ó Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server ....	34
Art. 25 ó Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici.....	35
Art. 26 ó Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali .....	37

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

Art. 27 ó Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali.....	38
Art. 28 ó Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali ..	38
Art. 29 ó Cessazione del trattamento.....	38
Art. 30 ó Limiti alla utilizzabilità dei dati personali .....	38
Art. 31 ó Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali .....	39
Art. 32 ó Comunicazione .....	39
Art. 33 ó Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	39
Art. 34 ó Modifiche e integrazioni regolamentari.....	40
Art. 35 ó Norme finali .....	40
Art. 36 ó Pubblicità e conoscibilità del regolamento .....	40
Art. 37 ó Allegato 1: Esempio di informativa .....	41

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 1 - Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini del presente regolamento; per le altre definizioni si rimanda all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità nel seguito chiamato anche semplicemente "Codice").

Ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del Codice si intende per:

<b>a) <i>trattamento</i></b>	qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
<b>b) <i>dato personale</i></b>	qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
<b>c) <i>dati identificativi</i></b>	i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
<b>d) <i>dati sensibili</i></b>	i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

	sessuale;
<b>e) òdati giudiziariö</b>	i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
<b>f) òtitolareö</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
<b>g) òresponsabileö</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
<b>h) òincaricatiö</b>	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
<b>i) òinteressatoö</b>	la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
<b>l) òcomunicazioneö</b>	il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
<b>m) òdiffusioneö</b>	il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

<b>n) òdato anonimoö</b>	il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
<b>o) òbloccoö</b>	la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
<b>p) òbanca di datiö</b>	qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
<b>q) òGaranteö</b>	l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del Codice si intende, inoltre, per:

<b>a) òmisure minimeö</b>	il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
<b>b) òstrumenti elettroniciö</b>	gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
<b>c) òautenticazione informaticaö</b>	l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
<b>d) òcredenziali di autenticazioneö</b>	i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

<b>e) <i>parola chiave</i></b>	componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
<b>f) <i>profilo autorizzazione</i></b>	insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
<b>g) <i>sistema autorizzazione</i></b>	insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
<b>h) <i>rischio</i></b>	Situazioni o comportamenti che possano generare un pericolo per i dati personali e/o sensibili. Per meglio valutare l'entità e le azioni da intraprendere il rischio prevede diversi livelli di soglia: basso, medio, grave o gravissimo;

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 2 - Obiettivo del presente Regolamento**

Obiettivo del presente regolamento è assicurare che i trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Treviolo nel territorio del Comune di Treviolo mediante il sistema di videosorveglianza, avvengano correttamente, lecitamente, e conformemente a quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare, il rispetto del presente regolamento garantirà la conformità:

- alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- al Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003);
- ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento generale del 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza;
- ai principi di:
  - liceità;
  - necessità;
  - non eccedenza e proporzionalità;
  - finalità.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

**Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento**

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali e sensibili effettuati mediante sistema di videosorveglianza:

- sotto la **diretta titolarità** del Comune di Treviolo, e
- all'interno del **territorio del Comune di Treviolo**.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati**

Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo è il **Comune di Treviolo** stesso: pertanto, competono esclusivamente al Comune di Treviolo le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Comune di Treviolo:

- il numero, la tipologia e i luoghi di installazione attuale e futura delle telecamere;
- i tempi massimi e minimi di memorizzazione delle immagini;
- gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione delle immagini, compresa la ripresa e la memorizzazione delle immagini stesse;
- l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure di autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza, in quanto sistema che comporta il trattamento di dati personali, può venire utilizzato (ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003) esclusivamente per il perseguimento delle funzioni istituzionali del titolare del trattamento dei dati, vale a dire del Comune di Treviolo.

Le finalità istituzionali che possono essere perseguite mediante l'utilizzo del suddetto impianto sono coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali demandate al Comune di Treviolo dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti. In via esemplificativa e non esaustiva le finalità sono:

- attivazione di uno strumento operativo a supporto delle attività della Polizia Locale sul territorio comunale;
- individuazione, in tempo reale, di luoghi e situazioni di ingorgo e delle cause, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92;
- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani urbani del traffico;
- vigilanza su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali;
- vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
- prevenzione e rilevazione di reati;
- prevenzione e rilevazione di atti vandalici;
- tutela del patrimonio comunale, di beni e di persone;
- tutela ambientale;
- rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 6 È Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità.**

#### **6.1 Premessa**

La verifica del rispetto dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità dovrà venire effettuata periodicamente sia nei confronti del sistema di videosorveglianza nel suo complesso, sia nei confronti di ciascuna telecamera installata.

#### **6.2 Principio di liceità**

Affinché sia soddisfatto il principio di liceità, si dovrà periodicamente verificare che:

- le finalità perseguite mediante il sistema di videosorveglianza siano coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali di competenza del Comune di Treviolo;
- la videosorveglianza non avvenga in violazione delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (es. art. 615bis del Codice Penale), di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela;
- la videosorveglianza non abbia luogo in violazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- le riprese o le registrazioni non vengano effettuate in violazione di quanto previsto da disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- la videosorveglianza avvenga nel rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
- siano osservati specifici limiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi.

### **6.3 Principio di necessità**

Affinché sia rispettato il principio di necessità deve essere escluso qualsiasi utilizzo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Inoltre il sistema informatico e ciascuna telecamera deve essere configurata ed utilizzata in maniera tale da non utilizzare dati relativi a soggetti identificabili quando le finalità del trattamento possono essere perseguite raccogliendo solamente dati anonimi; inoltre il software deve essere configurato in modo da cancellare automaticamente e periodicamente i dati eventualmente registrati.

Ulteriori considerazioni da tenere presenti per il rispetto del principio di necessità sono le seguenti:

- l'esigenza di perseguire le finalità deve essere concreta, reale e comprovabile;
- il personale dipendente comunale, non potendo avere una diffusione e una presenza capillare sul territorio, non è in grado di assicurare il monitoraggio e la registrazione continua dei fatti, che solo un sistema di videosorveglianza può assicurare;
- da un punto di vista economico, l'utilizzo di un sistema elettronico di videosorveglianza presenta dei costi sensibilmente inferiori rispetto ai costi derivanti dall'utilizzo di personale dedicato al perseguimento delle finalità indicate in precedenza;
- il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **6.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità**

Il rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità si dovrà valutare periodicamente con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- il numero e la collocazione delle telecamere devono essere effettivamente commisurate al reale livello di rischio, evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela;
- il posizionamento, la tipologia di telecamere, le aree brandeggiabili, l'utilizzo di zoom, quali dati ed eventi rilevare, devono essere rapportati alle concrete finalità ed esigenze, e si dovranno evitare eccedenze; ad esempio si dovrà limitare la possibilità di brandeggio mediante l'impostazione di vincoli o di mascheramenti statici;
- le telecamere devono essere collocate, e più in generale la videosorveglianza deve essere adottata, solo quando altre misure meno invasive siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili;
- se l'installazione delle telecamere è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti quali ad esempio controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione perimetrale e degli ingressi, abilitazione e controllo degli accessi;
- non è consentita l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, che può essere legittimamente oggetto di contestazione;
- la non eccedenza e proporzionalità deve essere valutata, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento; ad esempio, in fase di definizione e assegnazione dei profili di accesso ai dati, i profili dovranno essere configurati e assegnati in maniera che gli incaricati accedano alla minima quantità di dati necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati; come minimo si dovrà prevedere una fondamentale distinzione tra il profilo di tipo "utente normale" e un profilo più elevato di tipo "administrator";

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **6.5 Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 196/2003; sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. In particolare il titolare o il responsabile potranno perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria). E non finalità generiche o indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

È inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o riprese, in caso di atti illeciti.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 7 È Utilizzi esplicitamente vietati**

E fatto in generale divieto di posizionare telecamere, e in ogni caso di utilizzare immagini e registrazioni, in luoghi chiusi, siano essi pubblici o privati. Nel caso si presenti esigenza chiaramente dimostrabile e giustificabile, di effettuare riprese in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, si dovrà verificare e assicurare che le riprese avvengano nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori e non violino il divieto, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli a distanza sull'attività dei dipendenti.

In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo del sistema di Videosorveglianza risulterà lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo del sistema di Videosorveglianza risulterà lecito se risulteranno inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 8 È Utilizzi particolari**

Qualora il sistema di videosorveglianza venga utilizzato a fini di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, si dovrà rispettare quanto dettato dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone al titolare del trattamento dei dati, quindi al Comune di Treviolo, di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999). In questo specifico caso e utilizzo, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 9 È Tipi di trattamenti autorizzati

Nell'installazione e nell'esercizio del sistema di videosorveglianza, sono autorizzati esclusivamente le seguenti tipologie di trattamenti:

- installazione e attivazione di nuove telecamere;
- creazione e gestione di gruppi e profili di utenti;
- consultazione immagini live da telecamera;
- messa a fuoco e brandeggiamento della telecamera;
- impostazione di limiti al brandeggiamento delle telecamere
- impostazione di zone oscurate staticamente
- registrazione di immagini;
- cancellazione di immagini;
- predisposizione delle soglie temporali e degli eventi di cancellazione immagini;
- consultazione immagini registrate;
- estrazione (duplicazione) immagini registrate;
- definizione aree di motion-detection;
- definizione azioni da eseguire in concomitanza di eventi di motion-detection;
- accensione di sorgenti luminose o ad infrarosso;
- attivazione funzionalità di ~~%~~peak-ip+;
- rilevazione e inventario degli indirizzi ip presenti in rete;
- rilevazione e inventario dei mac address presenti in rete;
- installazione e configurazione di software applicativo;
- installazione e configurazione di software di base;
- installazione di ~~%~~patch+e %not fix+;
- attivazione collegamenti da remoto;

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

- interventi generici di manutenzione e configurazione hardware e software.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 10 È Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati**

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte . a vario titolo . dalle seguenti tipologie di soggetti:

- Titolare del trattamento dei dati;
- Responsabile del trattamento dei dati; il Responsabile del trattamento dei dati del sistema di Videosorveglianza viene individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati: sono i soggetti (persone fisiche o giuridiche) esterni al Comune di Treviolo ai quali sono affidati, da parte del Comune di Treviolo, alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure di sicurezza;
- Incaricati del trattamento dei dati: sono i soggetti fisici (persone fisiche) che, designati per iscritto dal titolare o dal responsabile, eseguono una o più operazioni di trattamento dei dati; stanti le finalità del Sistema di Videosorveglianza e l'individuazione del Responsabile del trattamento dei dati nella figura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, gli incaricati del trattamento dei dati dovranno essere individuati tra il personale dipendente appartenente al Servizio di Polizia Locale;
- Custode delle password di sistema: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità . in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'amministratore di sistema - delle parole chiave corrispondenti ai vari profili di tipo %administrator+ o equivalenti; il custode delle password di sistema viene individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- Custode delle parole chiave: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità . in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'incaricato . delle parole chiave assegnate agli utenti finali; il custode delle password applicative viene individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

- Soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, denominati anche ~~Am~~amministratori di sistema;
- Altre Pubbliche Amministrazioni che richiedano di accedere ai dati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali: in questo caso l'accesso e l'utilizzo dei dati messi a disposizione dal Comune di Treviolo, avrà luogo sotto la diretta responsabilità e titolarità della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente: sarà pertanto cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente verificare che l'accesso avvenga esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e non per il perseguimento di interessi o finalità personali o comunque non chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni istituzionali o di compiti d'ufficio, senza che vi sia abuso d'ufficio. Sarà inoltre cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente, o del soggetto al quale i dati sono comunicati o portati a conoscenza a seguito di motivata richiesta, mettere in atto quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di designazione degli incaricati del trattamento, specificando puntualmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e assicurando che le operazioni di trattamento (compresa la mera consultazione, che è comunque una tipologia di trattamento) e l'accesso ai dati avvenga in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 11 È Accesso ai dati da parte delle forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria**

Il D.Lgs. 196/2003 prevede (art. 19) che la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa avvenire se:

- prevista da norma di legge o di regolamento, oppure
- anche in assenza di norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Pertanto le Forze dell'Ordine o l'Autorità Giudiziaria possono lecitamente richiedere di:

- accedere alle immagini ~~live~~
- accedere alle immagini registrate ed ottenete copia delle registrazioni
- effettuare riprese e registrazioni ~~ad-hoc~~

La mancata o tardiva concessione dell'accesso potrà comportare, a carico del soggetto responsabile, il reato di omissione di atti d'ufficio e di ostacolo alle indagini.

Le richieste di accesso/estrazioni dovranno seguire le procedure definite nel presente regolamento, ed essere autorizzate dal Sindaco o dal Comandante di Polizia Locale.

In ogni caso, l'utilizzo delle immagini da parte di qualsiasi soggetto pubblico che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali abbia necessità di accedere ai dati, dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e più in generale dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, dedicato alla videosorveglianza.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

## **Art. 12 È Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento**

In generale i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dovranno essere designati per iscritto dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati, con atto che specifichi chiaramente compiti e responsabilità assegnate. Per quanto riguarda gli incaricati del trattamento dei dati, oltre ai compiti e alle responsabilità affidate, dovrà essere chiaramente specificato l'ambito del trattamento consentito. La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso dovranno essere oggetto di revisione da parte del responsabile o del titolare con frequenza almeno annuale.

## **Art. 13 È Designazione degli incaricati del trattamento dei dati**

Coerentemente con quanto prescritto dal punto 3.3.2. del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, la designazione degli incaricati dovrà avvenire con modalità che permettano di esplicitare con la massima granularità le tipologie di operazioni alle quali ciascun incaricato risulterà essere abilitato. L'ambito del trattamento consentito agli incaricati dovrà inoltre essere oggetto di verifica (ed eventuale modifica) almeno annuale.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 14 È Obblighi degli incaricati/operatori**

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto è ubicato oppure si svolge nelle aree pubbliche. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso dal presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5. In ogni caso, l'estrazione di immagini potrà avvenire solo in caso di richiesta/autorizzazione scritta da parte del Sindaco o del Comandante la Polizia Locale, oppure di richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione, nei casi in cui l'accesso a immagini registrate sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Anche in questo ultimo caso l'accesso/estrazione delle immagini dovrà essere autorizzata dal Sindaco oppure dal Comandante della Polizia Locale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di procedimenti penali.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

## **Art. 15 È Tempi di conservazione delle immagini**

In considerazione delle finalità individuate in precedenza, e della necessità di ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, le immagini registrate dovranno essere conservate per un tempo massimo di 7 giorni; dovrà comunque essere presente una funzionalità che permetta agevolmente di disattivare la cancellazione automatica . trascorso il tempo massimo di registrazione - delle immagini registrate (ad esempio in concomitanza della registrazione di atti vandalici), senza impedire o menomare la capacità di registrare le immagini %a diretta+. Equinoltre prevista la possibilità che i tempi di memorizzazione delle immagini possano venire modificati a seguito di variazioni nelle finalità, di mutate esigenze, oppure di motivata richiesta proveniente da altri soggetti pubblici.

## **Art. 16 È Cifratura dei dati trasmessi mediante apparati e tecnologie wireless**

I dati trasmessi mediante apparati wireless dovranno essere cifrati, in maniera che ne sia garantita la riservatezza. Come minimo dovranno essere applicati algoritmi di cifratura dotati di robustezza maggiore o uguale a DES (Data Encryption Standard).

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

## **Art. 17 È Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini**

La immagini riprese dalle telecamere dovranno venire memorizzate in formato elettronico su un unico (o un numero limitato) supporto di memorizzazione di massa centralizzato e ben individuato all'interno di un unico e ben determinato apparato di tipo server (può essere comunque fatta salva la necessità di una memorizzazione di backup su un server remoto). Il suddetto server dovrà essere dedicato esclusivamente alla memorizzazione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, e non dovrà essere dedicato ad altri scopi. Se non diversamente disposto dal titolare con atto scritto, il server non dovrà essere collegato ad internet, oppure dovrà essere collegato solo in casi e per finalità specifiche e ben individuate, per intervalli di tempo il più possibile contenuti.

Non è consentita la memorizzazione ordinaria delle immagini in locale a livello di postazione client, o comunque su supporti e strumenti diversi dal suddetto server centralizzato. La memorizzazione temporanea delle immagini in locale potrà avvenire solo in caso di estrazione di immagini, nel qual caso la copia temporanea locale delle immagini estratte dovrà essere cancellata non appena possibile.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 18 È Criteri e modalità di estrazione delle immagini**

L'estrazione di immagini o di intere riprese, mediante duplicazione e senza che vi sia cancellazione delle immagini registrate, potrà avvenire solo in presenza di autorizzazione scritta da parte del Sindaco del Comune di Treviolo o del Comandante di Polizia Locale, rilasciata a fronte di richiesta scritta e motivata.

La richiesta di estrazione dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di registrazione, e un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e collocare su supporto esterno di memorizzazione di massa, come ad esempio cd-rom o DVD oppure chiavetta USB.

All'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione contenente le immagini estratte, l'operatore o comunque chi materialmente consegnerà il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte; detto documento dovrà fare riferimento alla richiesta originaria di estrazione. Si dovrà inoltre aver cura di trattenere copia (su un secondo cd-rom o DVD o chiavetta USB) e custodire in cassaforte o in armadio metallico dotato di serratura e chiave funzionante, delle immagini estratte e consegnate. Il cd-rom contenente la copia delle immagini estratte dovrà essere protocollato, recare sul lato esterno con pennarello indelebile la data e l'ora di estrazione, il numero di protocollo, e la firma del soggetto che ha materialmente masterizzato il cd-rom. Detto cd-rom dovrà immediatamente essere collocato in busta chiusa sigillata, recante sul lato esterno i seguenti dati:

- Numero di protocollo del cd-rom
- Data e ora di creazione del cd-rom
- Soggetto che ha richiesto l'estrazione
- Numero di protocollo della richiesta di estrazione
- Nome, cognome e firma del soggetto che ha materialmente masterizzato il cd-rom o copiato i dati sulla chiavetta USB

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

Si dovrà inoltre compilare apposito registro dove si terrà traccia di:

- Soggetto che ha richiesto l'estrazione
- Soggetto che ha materialmente eseguito la ricerca delle immagini all'interno del sistema di videosorveglianza
- Generalità del soggetto che ha materialmente ritirato con mani proprie il cd-rom
- Motivazione della richiesta di estrazione
- Numero di protocollo della richiesta di estrazione
- Numero di protocollo o riferimento univoco dell'autorizzazione all'estrazione
- Generalità del soggetto che ha materialmente effettuato la masterizzazione del cd-rom o la copiatura dei dati sulla chiavetta USB
- Giorno, data e ora di effettuazione dell'estrazione/ricerca
- Numero di protocollo o identificazione univoca della ricevuta
- Numero di protocollo del cd-rom o della chiavetta USB contenente la copia delle immagini estratte e consegnate al soggetto richiedente.

Nota: il registro di cui sopra dovrà essere compilato anche in caso di riscontro negativo alla richiesta di estrazione immagini.

Per le richieste di estrazione di immagini provenienti da cittadini o più in generale da interessati, esercitate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà essere richiesto un contributo alle spese di ricerca ed estrazione delle immagini, ai sensi dell'art. 10 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003, in ogni caso non eccedente la somma di Euro 5,00 più un contributo che tenga conto del costo orario delle risorse impegnate nella ricerca e nell'estrazione delle immagini.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

**Art. 19 È Ottemperanza al Provvedimento del 27-11-2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema.**

Per garantire l'ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27-11-2008 relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema, il presente Regolamento prevede quanto segue:

- a livello di software di videosorveglianza, deve essere attivato (ed eventualmente configurato) un meccanismo di logging (tracciatura) delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate con profilo di administrator;
- a livello di software di videosorveglianza, il suddetto file di log non deve essere sovrascritto per un periodo minimo di tre mesi;
- il suddetto file di log non dovrà essere per nessun motivo cancellato, modificato o alterato;
- con frequenza al massimo trimestrale, si dovrà procedere all'estrazione (copia) del suddetto file di log;
- la copia estratta del file di log dovrà essere generata in un formato non modificabile (pdf, tiff o altri formati non modificabili) e firmata digitalmente con certificato digitale emesso da una certification authority trusted di primo livello;
- la copia del file di log firmata digitalmente dovrà essere custodita in un luogo sicuro per un periodo di almeno 12 mesi;
- con frequenza trimestrale si dovrà controllare l'operato degli amministratori di sistema, mediante analisi dei file di log e del registro delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate sul sistema di videosorveglianza; alla conclusione delle operazioni di controllo / verifica dovrà essere redatto apposito verbale e relazione.

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 20 È Installazione di nuove telecamere**

L'installazione di nuove telecamere su postazione fissa dovrà essere autorizzata mediante atto deliberativo di Giunta Comunale, sentita la Commissione Sicurezza, laddove costituita. Preventivamente si dovrà verificare che:

- i luoghi ripresi;
- le telecamere utilizzate;
- le configurazione e la possibilità di utilizzo delle telecamere delle riprese e delle registrazioni effettuate;

soddisfino i principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità.

Si dovrà inoltre tenere conto della dislocazione e delle finalità delle telecamere già installate; in ogni caso si dovrà aggiornare l'inventario dei luoghi e delle telecamere installate.

È esplicitamente previsto che il Comandante di Polizia Locale possa di sua iniziativa, senza la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco o della Giunta Comunale, installare per brevi periodi (es. qualche giorno o qualche settimana) delle telecamere mobili per monitorare e contrastare situazioni e fenomeni particolari (es. spaccio di stupefacenti, prostituzione etc.).

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 21 È Informativa

I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e della eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima, riportata in allegato. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti, oltre agli elementi dell'informativa minima, anche gli altri elementi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

È necessario controllare periodicamente, con frequenza almeno mensile, che i cartelli siano presenti e ben leggibili, e non siano stati oggetto di atti vandalici o di eventi (es. crescita di rami o foglie, interposizione di altri elementi, etc.) che abbiano compromesso la piena leggibilità del testo e della rappresentazione iconica. In ogni caso, la leggibilità dovrà essere tempestivamente ripristinata e assicurata. Nell'allegato 1 si riporta uno schema di informativa che si dovrà affiggere bene in vista presso ciascuna telecamera; nel caso sia possibile pervenire all'area video sorvegliata da più cammini o direzioni differenti, sarà necessario affiggere più informative.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 22 È Riscontro all'Interessato

In caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il riscontro all'interessato dovrà venire fornito a cura del Titolare o da Responsabile del trattamento dei dati appositamente designato dal Titolare, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta**. Le richieste di cancellazione o blocco delle immagini dovranno essere soddisfatte esclusivamente nei casi in cui il trattamento sia avvenuto in violazione di legge. Non potranno essere oggetto di cancellazione o modifica le immagini per le quali vi siano state richieste di estrazione o siano in corso indagini da parte degli organi di Polizia o da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potranno essere forniti all'interessato solo le immagini o le riprese filmiche contenenti dati personali (immagini) chiaramente riconducibili all'interessato, mentre si dovrà avere cura di oscurare soggetti diversi dall'interessato.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 23 È Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server

Il server di memorizzazione delle immagini dovrà essere fisicamente collocato all'interno di un locale che fornisca adeguate garanzie di sicurezza fisica e perimetrale. Di seguito si riportano i requisiti minimi che il locale dovrà soddisfare:

- locale ad utilizzo non promiscuo e dedicato esclusivamente a sala macchine+o sala server+; non agevolmente accessibile al pubblico e ai dipendenti (ad eccezione ovviamente dei dipendenti o collaboratori esplicitamente incaricati di operazioni di amministrazione e gestione di sistema);
- possibilità di regolamentare e di tenere traccia degli accessi al locale;
- locale di norma chiuso a chiave, con serratura e chiave funzionante;
- in caso vi siano finestre a piano terra, presenza di inferriate in ferro non dolce oppure presenza di vetri antisfondamento;
- assenza di carta, cartoni o altro materiale facilmente infiammabile all'interno del locale;
- presenza nelle vicinanze di almeno un estintore non a polvere, funzionante e regolarmente revisionato con frequenza almeno semestrale;
- presenza di adeguato impianto di condizionamento, che assicuri un livello di umidità e temperatura all'interno del range di corretto funzionamento degli apparati;
- presenza di adeguati gruppi di continuità che possano assicurare la continuità dell'alimentazione elettrica in caso di interruzioni o di blackout.

In aggiunta a quanto elencato, è auspicabile (ancorché non strettamente obbligatoria) la presenza di quanto segue:

- allarme volumetrico (attivato dalla variazione della volumetria all'interno dei locali) o di prossimità;
- presenza di sensori per la rilevazione del fumo e/o della temperatura;

## **Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

- collegamento dei sensori e dell'allarme con centrale operativa di sicurezza oppure con le forze dell'ordine.

### **Art. 24 È Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server**

Eq comunque previsto dal presente regolamento che, a causa di vincoli e problematiche di varia natura, sia possibile collocare il server in un luogo che non soddisfi, soprattutto in una fase iniziale, tutti i requisiti elencati nel precedente articolo. In tal caso sarà sufficiente verificare e assicurare che il server, e più in generale gli apparati coinvolti, non siano a rischio palese di asportazione, danneggiamento o manomissione. Ad esempio, potrà essere giudicata come temporaneamente accettabile una situazione in cui il server non sia collocato in un locale ad utilizzo dedicato, ma sia collocato un ufficio dove il personale presente negli orari d'ufficio possa assicurare a vista un adeguato presidio e controllo. Negli orari di chiusura ufficio o in caso di assenza di personale, potrà essere ritenuta sufficiente la presenza di una porta che sia però dotata di serratura e chiave funzionante, e possa essere tenuta chiusa in caso di assenza di personale.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### **Art. 25 È Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici.**

Gli strumenti elettronici, informatici e telematici utilizzati nelle operazioni di trattamento dei dati, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- sistema operativo server e client non obsoleto e con supporto attivo da parte del fornitore; non sono consentiti sistemi operativi obsoleti o poco sicuri come ad esempio Windows 95 oppure Windows 98;
- server e client protetti da password iniziale di accesso al sistema operativo e alle risorse di rete; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente la propria password; possibilità da parte dell'amministratore di sistema di disabilitare la user-id senza cancellarla;
- server e client protetti da password iniziale di accesso al programma applicativo; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente le propria password; possibilità di disabilitare (da parte dell'amministratore di sistema) le user-id senza cancellarla;
- presenza di almeno due profili distinti: uno di tipo %administrator+ e uno di tipo %utente normale+, sia a livello di sistema operativo sia a livello di programma applicativo;
- assegnazione e utilizzo delle user-id su base strettamente personale e non di gruppo;
- possibilità di individuare e rimuovere periodicamente le vulnerabilità e le configurazioni poco sicure a livello applicativo e di sistema operativo;
- certificazioni di conformità ai sensi art. 25 del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003) rilasciate regolarmente da fornitori e installatori, sia in occasione della prima installazione e configurazione, sia in occasione di qualsiasi intervento successivo;
- protezione adeguata da virus e codici maligni;
- protezione perimetrale adeguata in caso di apertura, anche temporanea, ad Internet.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

I requisiti di cui sopra dovranno essere verificati con frequenza almeno semestrale mediante verifiche in loco dei locali, degli apparati e dei programmi, effettuando un'analisi dei rischi e individuando le azioni correttive da mettere in atto. Periodicamente si dovrà inoltre verificare che le misure pianificate siano state messe in atto, e il livello di efficacia delle misure stesse. Di tutto quanto appena elencato si dovrà redigere apposita relazione da discutere con il Comandante della Polizia Locale.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

## **Art. 26 È Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali**

Stanti le finalità individuate all'art. 5, non è necessario che i trattamenti di dati disciplinati nel presente regolamento siano notificati al Garante per la protezione dei dati personali, in quanto sono richiamati all'interno del Provvedimento del 31 marzo 2004, pubblicato in G.U. n. 81 del 6 aprile 2004, avente ad oggetto i trattamenti sottratti all'obbligo di notificazione. Tuttavia, al titolare viene data la facoltà in qualsiasi caso di effettuare la notifica (che comporterà però il pagamento di Euro 150,00 per diritti di segreteria), soprattutto laddove dovessero mutare in futuro alcuni elementi significativi.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

## **Art. 27 È Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali**

Al momento attuale non è necessaria la verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto la suddetta verifica preliminare è necessaria solo ed esclusivamente nei casi indicati puntualmente all'interno del provvedimento del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 28 È Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali**

Al momento attuale non è necessaria l'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto tale autorizzazione è necessaria solo nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari (es. riprese di persone malate o di detenuti).

## **Art. 29 È Cessazione del trattamento**

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso o vi siano state in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del titolare per fini di documentazione e riscontro.

## **Art. 30 È Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 196/2003.

## Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

### Art. 31 È Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 196/2003: chiunque cagiona danni per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni causati, ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile (**Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**: *chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*).

Quanto sopra riportato significa che il trattamento di immagini è considerato attività inerentemente pericolosa, per lo svolgimento della quale sarà necessario adottare non solo tutte le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 del D.Lgs. 196/2003 nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003), ma tutte quelle ritenute idonee e necessarie, a fronte di una analisi dei rischi da effettuarsi con frequenza almeno annuale, a prevenire o limitare il danno.

### Art. 32 È Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da norma di legge o di regolamento attuativo di norma di legge, oppure quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione di dati personali da parte del titolare a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge o di regolamento.

### Art. 33 È Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D.Lgs. 196/2003.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

## **Art. 34 È Modifiche e integrazioni regolamentari**

Il presente regolamento dovrà essere adeguato per recepire eventuali modifiche alla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni e ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, il presente regolamento dovrà venire modificato nel caso dovessero mutare le finalità del sistema di videosorveglianza.

## **Art. 35 È Norme finali**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e al provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

## **Art. 36 È Pubblicità e conoscibilità del regolamento**

Il regime di eventuale pubblicità e conoscibilità del presente regolamento è disciplinato dallo Statuto del Comune di Treviolo e dalla disciplina rilevante in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

**Comune di Treviolo È Provincia di Bergamo**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Treviolo (BG) . Aggiornamento al 24 settembre 2010

**Art. 37 È Allegato 1: Esempio di informativa**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Treviolo n.

í í ..delí í í í í .